

Comune di CAZZANO DI TRAMIGNA
Provincia di Verona

**Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche**

**Regolamento
per lo svolgimento del commercio su aree
pubbliche e nei posteggi isolati**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - L.R. 6 aprile 2001, n. 10 - D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 - D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633 - D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028 - D.G.R. 02 agosto 2005 n. 2113 - L.R. 7/2008 modificata con L.R. 3/2010.

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n. 10 del 06 aprile 2001 e del relativo **Regolamento attuativo**, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

Parte 1

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Art. 1 Il mercato esistente è il seguente:

- a) Mercato annuale, ogni Giovedì mattina, che si svolge con posteggi dati in concessione nelle aree di P.zza G. Matteotti specificate nell'allegato Regolamento. Questo mercato è esistente da tempi immemorabili che si è per consuetudine rafforzato negli anni, non vi sono specifici atti o delibere di istituzione a cui riferirsi.
- b) I posteggi isolati sono di nuova costituzione, annuali con cadenza settimanali così individuati:
 - a. N. 1 posteggio riservato agli agricoltori in P.zza G. Matteotti (come da planimetria allegata) con orario 08,00/13,00.
 - b. N. 1 posteggio riservato al settore alimentare in P.zza G. Matteotti (come da planimetria allegata) con orario 08,00/13,00.

Parte 2

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

Art. 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento all'art. 22.

Parte 3

Regolamento per lo svolgimento del commercio, nei posteggi isolati

Art. 1 Lo svolgimento del commercio, nei posti isolati si svolge in Piazza G. Matteotti, come da planimetria allegata, nel giorno settimanale del lunedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPITOLO I – MERCATO SETTIMANALE

Art. 1 – Tipologia del mercato

Il mercato periodico è di tipologia annuale.

Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato esiste da tempi immemorabili.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
2. Nel mercato possono operare:
 - a) Commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione;
 - b) Gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio devono presentarsi al mercato entro le ore 8:00 ed entro le ore 8:30 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7:00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13:00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
5. Entro le ore 14:30 tutti i concessionari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
7. Nell'esercizio dell'attività del commercio nel mercato è sempre necessaria la presenza del titolare dell'autorizzazione o del suo preposto.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (all. 1), nella quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: P.zza G. Matteotti;
 - b) superficie complessiva del mercato: mq. 1305 circa;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 474 circa;
 - d) totale posteggi: n. 10, di cui:
 - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
 - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore non alimentare;
 - n. 2 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001 e L.R. n. 3/2010, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti da aziende agricole;
 - la dislocazione, il dimensionamento e il settore merceologico dei posteggi nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
 - posteggi su area scoperta
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 5 – Criteri di assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a. maggior numero di presenza maturate.
 - b. maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c. sorteggio;
2. I titolari dei posteggi devono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda. Precisando che la prevalenza è da intendersi riferita ad una totalità di prodotti e conferiti direttamente da aziende agricole.
3. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
4. Se i posteggi non sono occupati dagli imprenditori agricoli, gli stessi possono essere dati agli altri operatori commerciali "precari" solo per quella giornata di mercato.

Art. 6 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento

Art. 7 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
2. Il Comune assicura il rispetto della circolazione veicolare assicurando la necessaria sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza.

Art. 8 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in opportuna scala, con l'indicazione dei posteggi, nonché i nominativi dei concessionari, la superficie assegnata, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio/Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione, al Comando Polizia municipale ed all'Ufficio Tributi comunale.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è inviata all'USSL competente per il territorio.

Art. 9 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:

L'Ufficio Commercio provvede a stilare la graduatoria degli assegnatari di posteggio, detta "Graduatoria assegnatari", ed è aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;

L'Ufficio Commercio, è tenuto a stilare:

- a) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
- b) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

La graduatoria ed il registro di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio, sono aggiornate settimanalmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati. Le stesse sono trasmesse all'ufficio Commercio.

Art. 10 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - I°) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
 - II°) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve presentarsi alla "spunta" nel mercato. Qualora non sia possibile assegnare un posteggio o per mancanza dello stesso o per dimensioni inadeguate l'operatore sarà considerato presente. Nel caso di rinuncia, l'operatore commerciale sarà considerato assente.
6. Al fine del mantenimento nella "Graduatoria precari" con punteggio conseguito, l'assenza per gravidanza deve essere comunicata e corredata da idonea documentazione.

Art. 11 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento comunale di disciplina del T.O.S.A.P. e della T.I.A. Per le concessioni giornaliera è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.
3. In caso di omesso versamento del T.O.S.A.P. e/o della Tariffa di Igiene Ambientale, previo accertamento da parte dell'Ufficio Tributi del Comune, il contribuente, pur mantenendo l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98, decadrà dal diritto di occupazione del posteggio a lui assegnato fino a che non provvederà ad effettuare il versamento del tributo, unitamente alle eventuali sanzioni ed interessi.
4. Per il precario che non ha effettuato il pagamento della T.O.S.A.P. e della T.I.A. giornaliera, per un totale di tre volte nel periodo dell'anno solare, perde il diritto di "spunta" fino a quando non avrà regolarizzato detti pagamenti.

Art. 12 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso l'ufficio protocollo comunale.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nei termini stabiliti nel provvedimento di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone. Non si possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalla società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex registro ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel B.U.R. Dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

11. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
12. Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel B.U.R. dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel B.U.R. dei posteggi di nuova istituzione.
13. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel B.U.R..
14. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune secondo le modalità stabilite nel presente regolamento. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
15. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 13 – Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare se sono interesassati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che timbrerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici

5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

Art. 14 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza della concessione e autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine di trenta giorni per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze all'anno. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
4. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 15 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1,5 dalla verticale del limite di allineamento e questa sporgenza non può essere utilizzata per fini espositivi della merce..
4. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
5. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 16 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, il mercato, previa convenzione con il Comune, può essere svolto anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e può essere gestito anche da consorzi di operatori.
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 17 – Richiamo delle modalità di subingresso

In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10, considerando le seguenti condizioni:

- a) Ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
- b) Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
- c) Ai sensi dell'art. 7, comma 1°, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.

Art. 18 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari deve essere effettuata su banchi posti ad un'altezza superiore a metri uno da terra ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni dal T.U. leggi sanitarie nonché dalla Legge n. 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 327/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può dar luogo, oltretutto all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 19 – Trasferimento del mercato o dei posteggi

1. Il Comune può disporre gli spostamenti del mercato o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.
2. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, sarà valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
4. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).
5. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.

Art. 20 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 21 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.
3. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 04 dicembre 1997 n. 460 le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (Cessione di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione)

CAPITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 22 – Svolgimento del commercio itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune ai soggetti di cui al punto 5 dell'art. 12 del presente regolamento, che hanno fatto la relativa domanda.
2. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro trenta giorni, richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione.
5. Il Comune provvede alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della L.R. 10/2001 il Comune considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di cui alla l. 24 dicembre 1954 n. 1128.

7. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
8. Il commercio itinerante è vietato:
 - a) Nelle aree pubbliche antistante i cimiteri comunali, salvo la vendita dei prodotti florovivaistici;
 - b) Nelle aree pubbliche antistante le Chiese, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate in occasioni particolari di cerimonie, feste e sagre;
 - c) In tutte le aree pubbliche nelle quali la sosta può costituire potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
 - d) Nell'area antistante l'ingresso alla Casa di Riposo sita nel capoluogo in P.zza G. Matteotti.
9. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
10. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.

Art. 23 – Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO IV – POSTEGGI ISOLATI

Art. 24 – Individuazione dei posteggi.

1. Sono determinati e individuati i seguenti posteggi isolati come da planimetria allegata:

N. 1 posteggio riservato agli agricoltori in P.zza G. Matteotti (come da planimetria allegata) con orario 08,00/13,00.

N. 1 posteggio riservato al settore alimentare in P.zza G. Matteotti (come da planimetria allegata) con orario 08,00/13,00.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Sanzioni

1. In caso di accertamento delle infrazioni previste dall'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si procede in applicazione di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.Anche nelle fattispecie citate in questo comma, si procede secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 26 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 27 – Norma transitoria

L'applicazione dell'art. 11 del presente regolamento sarà fatto solo dopo che è avvenuta l'assegnazione dei posteggi agli operatori mediante il rilascio contestuale della concessione decennale e dell'autorizzazione.

Art. 28 – Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e dai relativi criteri applicativi.

Art. 29 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.